

SENT.N. 3/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Cons. Benedetta Cossu, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79957 del registro di Segreteria proposto da XX, nato l'omissis (omissis) e YY, nato il omissis (omissis), in qualità di eredi della madre ZZ (deceduta il omissis), in persona del procuratore speciale dott. Rafael Levi, nato il 7.2.1960 (LVERFL60B07Z243S), giusta procura speciale per atto notarile, rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Raffaele Pendibene (raffaelependibene@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Nomentana, n. 671;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Annamaria Alimandi, elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre, n. 97, indirizzo pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 18 ottobre 2023, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Sara Dima, l'avvocato Raffaele Pendibene per i ricorrenti e la dottoressa Annamaria Alimandi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

FATTO

I ricorrenti indicati in epigrafe, in qualità di eredi della madre ZZ, deceduta il omissis, a seguito della sentenza n. 681 del 13.12.2022, pubblicata il 30.12.2022, con la quale la Seconda Sezione centrale di Appello ha rimesso la causa al giudice di primo grado in diversa composizione monocratica, hanno riassunto innanzi a questa Sezione giurisdizionale il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a due assegni di benemerenzza: a) il primo, a titolo di assegno diretto in favore della propria dante causa, perseguitata dal regime fascista a seguito dell'entrata in vigore delle leggi razziali nel 1939 in ragione della mancata ammissione alla scuola pubblica; b) il secondo, a titolo di assegno di reversibilità, per gli atti persecutori subiti dalla di lei madre (QQ), consistiti nella perdita del lavoro, quale coadiuvante nella ditta intestata al coniuge (WW), con conseguenziale perdita del lavoro.

A fondamento dell'atto di riassunzione i ricorrenti hanno ricostruito l'iter amministrativo, oltre che quello giudiziario, finalizzato ad ottenere il riconoscimento dell'assegno di benemerenzza diretto e il diverso ed ulteriore iter seguito per il riconoscimento dell'assegno di reversibilità.

In relazione ai predetti assegni i ricorrenti hanno rappresentato che: a) le domande amministrative del 10.8.2004, presentate dalla propria dante causa ZZ, sono state rigettate dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali con deliberazioni nn. 88716 (assegno diretto) e 88715 (assegno di reversibilità) del 3 agosto 2007, non risultando provati gli atti persecutori previsti dall'articolo 1 L. 96/1955; b) i ricorsi giurisdizionali presentati avverso le predette delibere dinanzi a questa Sezione giurisdizionale sono stati rigettati con sentenze n. 2265 del 15/12/2009 e 763 del 14.11.2013; c) i ricorsi in appello presentati, a seguito del decesso della signora ZZ il omissis, dagli eredi legittimi sono stati accolti,

rispettivamente, con sentenze n. 252/2015 della Terza Sezione giurisdizionale centrale di appello e n. 428/2015 della Prima Sezione Centrale di Appello ; d) a seguito della riassunzione innanzi al giudice di primo grado, i ricorsi relativi ai due giudizi venivano nuovamente rigettati con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 199/2019, a sua volta annullata con sentenza n. 681/2022 dalla Seconda Sezione giurisdizionale d'appello con rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione.

I ricorrenti hanno poi indicato i principi fissati nella predetta sentenza in materia di prova degli atti persecutori che i giudici di appello hanno ricavato, anche per i giudizi in corso, dalle modifiche normative introdotte all'articolo 1 L. n. 96/1955 dall'articolo 1, comma 373 e 374, della legge n. 178/2020. In particolare, hanno evidenziato che, per entrambi gli assegni di benemerenzza richiesti, risultano provati gli atti persecutori subiti dalla sig.ra ZZ, costituiti dalla mancata ammissione alla scuola pubblica e dalla fuga da omissis, e quelli subiti dalla madre di quest'ultima (QQ), costituiti dalla perdita del lavoro a seguito della chiusura dell'attività commerciale della ditta individuale "WW".

Con memoria del 6 ottobre 2023 il Ministero si è costituito in giudizio, deducendo che gli assegni di benemerenzza richiesti dai ricorrenti si pongono in difformità sia rispetto al dettato normativo di cui all'articolo 1 legge n. 96/1955 sia rispetto ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nelle sentenze nn. 9/98/QM e 8/2003/QM, ripresi da sentenze successive pronunciate in grado di appello, secondo i quali per il riconoscimento dei benefici in esame non è sufficiente la mera affermazione di essere stati soggetti alla normativa antirazziale o di aver vissuto in clandestinità essendo, viceversa, necessarie misure discriminatorie individuali e concrete che, nel caso di specie, non risultano provate.

All'udienza odierna i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni vi formulate.

All'esito della discussione il giudizio è passato in decisione, con

lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.

DIRITTO

1. Il ricorso in riassunzione è fondato per le seguenti considerazioni.

Nella sentenza n. 681/2022 la Seconda Sezione centrale di Appello, dopo aver annullato la sentenza n. 199/2019 di questa Sezione giurisdizionale, ha disposto la rimessione al giudice di primo grado, ritenendo necessario l'accertamento di un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto.

L'accertamento che è stato rimesso alla valutazione del giudice di primo grado in diversa composizione monocratica riguarda "i presupposti del diritto della sig.ra ZZ e, per essa, degli odierni appellanti quali eredi, a conseguire sia l'assegno di benemerenza di reversibilità – in luogo della di lei madre sig.ra QQ - sia dell'assegno di benemerenza diretto, entrambi previsti dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, nonché per la liquidazione delle spese anche di questo grado di giudizio".

La disposizione richiamata, nel sostituire l'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, prevede che "ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, reversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro (comma 1).

L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge".

Le circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni che rilevano nel caso di specie riguardano la perdita di capacità lavorativa per "atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista".

L'accertamento dei presupposti di diritto per il riconoscimento degli assegni di benemerenzza diretto e di reversibilità della dante causa degli odierni ricorrenti, secondo il giudice di appello, deve essere compiuto sulla base dei "canoni ermeneutici estrapolati dalla normativa sopravvenuta". L'articolo 1, commi 373 e 374, della legge 30 dicembre 2020, n. 78, nel modificare l'articolo 1 della legge 10 maggio 1955, n. 96 ha stabilito che "nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma lett. c), si presumono, salvo prova contraria" (comma 373). E' stato, inoltre, stabilito che "le disposizioni di cui al comma 373 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti".

Secondo la Seconda Sezione Centrale di Appello, sebbene l'introduzione della *presumptio iuris* sia stata espressamente limitata dal legislatore alle domande amministrative presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021), l'accertamento dei fatti persecutori in relazione a procedimenti amministrativi o processi pendenti potrà essere valorizzato "mediante la *presumptio hominis*, alla stregua di quanto disposto dagli articoli 2727 e 2729 c.c."

Il giudice di appello, nel fissare i criteri per il giudice del rinvio, ha anche espressamente chiarito che "rimane fermo il principio enunciato dalle Sezioni riunite (8/QM/2003) alla cui stregua le disposizioni contenute nella legge n. 96 del 1955 (cd. legge Terracini) non consentono ai soggetti perseguitati per motivi

d'ordine razziale di poter beneficiare dell'assegno di benemerenzza solo in virtù della dimostrazione dell'appartenenza alla minoranza oggetto delle disposizioni discriminatorie e, dunque, della sussistenza di una mera situazione soggettiva passiva di svantaggio potenziale".

Non sono, pertanto, condivisibili le prospettazioni difensive del Ministero dell'Economia e delle Finanze laddove, per valutare la fondatezza della richiesta dei ricorrenti, si limitano a richiamare, oltre al dettato normativo di cui all'articolo 1 della legge n. 96/1955 e s.m.i., i principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nelle sentenze n. 9/98/QM e 8/03/QM, senza, al contempo tenere presente quanto statuito in tema di regime probatorio dalla Seconda Sezione Centrale di Appello nella sentenza n. 681/2022.

2. Ciò premesso, in relazione all'assegno diretto in favore della dante causa degli odierni ricorrenti, applicando i canoni emerneutici indicati dalla Seconda Sezione Centrale di Appello, risultano provati entrambi i fatti persecutori costituiti dalla mancata ammissione alla scuola pubblica e dalla fuga dalla casa di omissis.

2.1 Partendo dalla disamina del primo fatto persecutorio, dalla dichiarazione prot. n. 1248 del 10 aprile 2018 del dirigente scolastico omissis risulta che:

a) la Sig.ra ZZ è stata iscritta nel predetto Istituto negli anni scolastici 1936/1937 (classe 4° Magistrale Inferiore) e 1937/1938 (classe 1° corso superiore istituto magistrale); b) successivamente alla data di entrata in vigore delle leggi razziali (5.9.1938) non risultano evidenze di iscrizione presso l'Istituto; c) "non ci sono risultanze/testimonianze documentali delle modalità di attuazione presso il omissis del R.D.L. 1799/1938, né di allontanamento o mancata iscrizione di studenti italiani di religione ebraica dopo il 5/9/1938".

Risultano prodotti anche due atti notori del 2004 (n. 1841) e del 2008 (n. 578) - contenenti le dichiarazioni della sig.ra ZZ - dai quali è dato evincere che, a seguito dell'emanazione

dell'articolo 3 del RDL 15 novembre 1938, n. 1779 ai sensi del quale "alle scuole di qualsiasi ordine e grado, a cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica", ella, pur avendo conseguito la regolare promozione all'anno successivo, non ha più potuto frequentare il omissis, scuola pubblica alla quale era regolarmente iscritta negli anni precedenti al 1938. Dalla predetta documentazione risultano indizi gravi, precisi e concordanti idonei a far presumere che il mancato perfezionamento degli studi scolastici della Sig.ra ZZ presso l'Istituto di omissis al quale era iscritta e che frequentava prima dell'entrata in vigore delle leggi razziali del 1938 sia conseguito all'atto persecutorio razziale costituito dal divieto di frequentare le scuole pubbliche introdotto per gli alunni di razza ebrea dalle predette leggi.

2.2. Passando al secondo fatto persecutorio subito dalla sig.ra ZZ, dagli atti notori sopra richiamati risulta provata la fuga dalla casa di omissis dopo l'8 settembre 1943. Nell'atto notorio del 2004 la sig.ra ZZ ha dichiarato che "i successivi fatti relativi alla caduta del Fascismo e alla recrudescenza la costrinsero a scappare di casa, sita in omissis, omissis, assieme a tutta la famiglia, dovendosi separare gli uni dagli altri, recandosi alcuni a Roma altri nelle Marche".

Nell'atto notorio del 2008 la sig.ra ZZ ha dichiarato che "successivamente alla caduta del fascismo fu costretta a fuggire da omissis dalla casa di omissis e riparare a omissis presso i genitori del cognato sig. omissis, di religione cattolica, in via omissis.

Utilizzando il canone ermeneutico indicato dalla Seconda Sezione Centrale di Appello risultano gravi indizi precisi e concordanti idonei a far presumere che l'allontanamento dalla casa di omissis della Sig.ra ZZ dopo la caduta del fascismo e l'essersi

nascosta sino al giugno del 1944 a omissis presso la casa di propri congiunti non le abbiano consentito di conseguire il diploma presso l'istituto scolastico che frequentava a omissis.

2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono va affermato il diritto della sig.ra ZZ, e per essa dei figli ed eredi legittimi XX e YY, odierni ricorrenti, all'assegno di benemerenzia in via diretta dalla data della domanda amministrativa (10.8.2004) sino al decesso (omissis). Sulle somme dovute a titolo di arretrati, in ossequio alle sentenze nn. 10/QM/2002 e 6/QM/2008, competono, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici e sino alla data dell'effettivo soddisfo, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, calcolato anno per anno, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.

3. Applicando i canoni emerneutici indicati dalla Seconda Sezione Centrale di Appello, risultano provati i fatti persecutori anche in relazione all'assegno di reversibilità della Sig.ra ZZ, dante causa degli odierni ricorrenti, per le violenze subite dalla madre QQ.

Dall'atto notorio n. 579 del 15 maggio 2008 risulta che la Sig.ra QQ, madre di ZZ, <<era coadiuvante della ditta individuale "WW" (coniuge) sita in omissis in via omissis. La ditta fu chiusa perché commerciava in forniture militari e l'importanza nazionale dell'oggetto di vendita non consentiva allo Stato Fascista di acquistare da "ebrei pericolosi e nemici del regime". Così la famiglia OMISSIS rimase senza alcun mezzo di sostentamento, essendo stata l'azienda conferita ad un prestanome fornito dalle autorità di polizia.

Da tale prova documentale ritiene questo Giudice unico che dal "fatto noto", costituito dalla chiusura dell'esercizio commerciale che costituisce un atto persecutorio, possa ritenersi provato il "fatto ignoto" costituito dalla perdita della possibilità di svolgere

la propria attività lavorativa presso la ditta del coniuge WW.

3.1. Alla luce delle considerazioni che precedono va affermato il diritto della sig.ra ZZ, e per essa dei figli ed eredi legittimi XX e YY, odierni ricorrenti, all'assegno di reversibilità dalla data della domanda amministrativa (10.8.2004) sino al decesso (omissis). Sulle somme dovute a titolo di arretrati, in ossequio alle sentenze nn. 10/QM/2002 e 6/QM/2008, competono, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici e sino alla data dell'effettivo soddisfo, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, calcolato anno per anno, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.

4. In relazione alla regolazione delle spese di lite, nulla per quelle di giudizio in ragione della gratuità del giudizio pensionistico; per quelle di lite, tenuto conto dell'esistenza, all'atto della proposizione del ricorso in esame, di orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati, se ne dispone la compensazione integrale ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 174/2016 sia per il giudizio di appello sia per il presente giudizio.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di XX e YY, in qualità di eredi dalla madre ZZ, all'assegno di benemerenzia diretto e di reversibilità;
- condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento dei ratei maturati per i predetti assegni a decorrere dalla data della domanda amministrativa (10.8.2004) sino alla data del decesso della dante causa (omissis), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui in motivazione, dalla data della maturazione sino all'effettivo soddisfo;

- dispone la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di riassunzione e di quello di appello.

Nulla per le spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati indentificativi di parte ricorrente.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.

Il Giudice

(dott. Benedetta Cossu)

firmato digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA